



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1054 del 19/12/2025

**Oggetto: ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E SOCIETÀ LA PROMATER
L'AMBULATORIO MEDICO POLISPECIALISTICO SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CARDIOLOGIA - RINNOVO 2026**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017, modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.

premesse che la Società ProMater Ambulatorio Medico Polispecialistico Srl, avente sede legale a Verbania in Via Cavalieri n. 16, struttura privata autorizzata allo svolgimento di attività polispecialistica ambulatoriale non convenzionata, con nota acquisita al prot. arrivo ASL VCO n. 66710 del 06/10/2025 ha chiesto il rinnovo per l'anno 2026 dell'accordo contrattuale di collaborazione per l'acquisizione di prestazioni specialistiche di Dirigenti medici di Cardiologia, rivolta ai propri pazienti solventi in forma ambulatoriale, per un impegno massimo di 20 ore mensili;

rilevato che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria che recita:

1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:

omissis

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

richiamata la deliberazione n. 222 del 04/03/2025 con la quale è stata approvata e autorizzata la convenzione con la ProMater Ambulatorio Medico Polispecialistico Srl per l'acquisizione di prestazioni specialistiche di Cardiologia, per un impegno massimo di 20 ore mensili sino al 31/12/2025;

dato atto che la SOS Libera Professione - Ufficio Convenzioni, con comunicazione mail del 24/10/2025, ha chiesto al Direttore della SOC Cardiologia una valutazione in merito alla richiesta di rinnovo della convenzione di cui trattasi per l'anno 2026;

preso atto del parere favorevole del Direttore della Struttura SOC Cardiologia che, sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo afferente alla Struttura, con comunicazione mail del 18/11/2025 ha espresso la disponibilità all'effettuazione dell'attività di collaborazione in equipe, per un massimo di 20 ore mensili;

dato atto che la necessità di garantire l'espletamento in via prioritaria dell'attività istituzionale potrà essere considerata quale condizione per la sospensione e/o la revoca della convenzione;

considerato che la SOS Libera Professione - Ufficio Convenzioni con comunicazione mail del 28/11/2025 ha condiviso con la società ProMater Ambulatorio Medico Polispecialistico Srl la bozza del disciplinare di convenzione con le condizioni di svolgimento dell'attività in equipe e la relativa remunerazione richiesta dall'ASL VCO;

preso atto che, con nota acquisita al protocollo in arrivo ASL VCO n. 82353 del 05/12/2025, la Società ProMater Ambulatorio Medico Polispecialistico Srl ha espresso parere favorevole in merito al disciplinare di convenzione, come da allegato (AL01) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;



PROPONE

di rinnovare, per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026, l'accordo convenzionale con la Società ProMater Ambulatorio Medico Polispecialistico Srl, avente sede legale a Verbania in Via Cavalieri n. 16, per l'effettuazione di prestazioni specialistiche di Cardiologia, rese da Dirigenti medici a rapporto esclusivo afferenti alla SOC Cardiologia, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro, rivolta ai pazienti della ProMater Ambulatorio Medico Polispecialistico Srl solventi in forma ambulatoriale, per massimo di 20 ore mensili;

di dare atto che l'attività richiesta è normata dall'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 e dagli artt. 2 e 7 del vigente regolamento aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato (AL01) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETÀ PROMATER L'AMBULATORIO MEDICO POLISPECIALISTICO SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CARDIOLOGIA - RINNOVO 2026

di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina il seguente introito complessivo presunto:

Accordo convenzionale	Introito	Conto	Denominazione	Bilancio esercizio
Prestazioni di Cardiologia	€ 15.000,00//	R180277B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	Anno 2026

di precisare, infine, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e il fondo decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'équipe (dirigenti medici e personale di supporto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) di rinnovare, per le motivazioni in narrativa che qui si intendono tutte richiamate e relativamente al periodo che va dal 01/01/2026 al 31/12/2026, l'accordo convenzionale con la Società ProMater Ambulatorio Medico Polispecialistico Srl, avente sede legale a Verbania in Via Cavalieri n. 16, per l'effettuazione di prestazioni specialistiche di Cardiologia, rese da dirigenti medici a rapporto esclusivo afferenti alla SOC Cardiologia, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro, e rivolta ai pazienti della ProMater Ambulatorio Medico Polispecialistico Srl solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 20 ore mensili;



2) di dare atto che l'attività richiesta è normata dall'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 e dagli artt. 2 e 7 del vigente regolamento aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato (AL01) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETÀ PROMATER L'AMBULATORIO MEDICO POLISPECIALISTICO SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CARDIOLOGIA - RINNOVO 2026

3) di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina il seguente introito complessivo presunto:

Accordo convenzionale	Introito	Conto	Denominazione	Bilancio esercizio
Prestazioni di cardiologia	€ 15.000,00//	R180277B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	Anno 2026

4) di precisare, altresì, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e il fondo decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'équipe (dirigenti medici e personale di supporto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture;

5) di stabilire che gli eventuali rapporti economici pregressi, intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;

6) di affidare al Direttore della SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;

7) di demandare al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione dei disciplinari di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017, modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.

8) di dare atto che la presente delibera, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.

	ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E L'AMBULATORIO MEDICO	
	POLISPECIALISTICO PROMATER SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI	
	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CARDIOLOGIA – RINNOVO 2026	
	TRA	
	L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.	
	00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente	
	rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Vittoria M. Priolo, Direttore della SOC	
	Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale	
	approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017, modificato con	
	delibera n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.	
	E	
	l'Ambulatorio Medico Polispecialistico ProMater srl con sede legale a Verbania (VB), in	
	Via Cavalieri n. 16, c.a.p. 28922 C.F. e P.IVA 02226830038, (nel prosieguo d'atto	
	denominato “Struttura”), in possesso delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di	
	attività ambulatoriale non convenzionata e in regime esclusivamente privatistico, nella	
	persona del Legale Rappresentante, arch. Silvia Angiolini, domiciliato ai fini del presente	
	accordo contrattuale presso la sede legale della Società a Responsabilità Limitata	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	ART. 1 L'ASL VCO autorizza i Dirigenti Medici dell'equipe della SOC Cardiologia, a	
	rapporto esclusivo ad effettuare in regime di libera professione intramuraria d'equipe attività	
	di <u>cardiologia</u> , per un monte ore mensile massimo pari a <u>20 ore</u> , presso la sede della	
	Struttura, utilizzando le attrezzature di proprietà della stessa.	
	ART. 2 Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte fuori orario di servizio ai sensi:-	
	dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 a norma del quale l'attività professionale, richiesta a	
	pagamento da terzi all'azienda, svolta fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno	
	1	

			dell'azienda, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;																									
			- dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria																									
			che prevede che, qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa																									
			costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori																									
			dell'orario di servizio, previa convenzione tra le parti;																									
			- dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha																									
			per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.																									
			<u>La sede operativa</u> per lo svolgimento di attività di cardiologia è a Verbania, in via Cavalieri																									
			n. 16, e l'impegno massimo complessivo è di <u>20 ore mensili</u> .																									
			Nel dettaglio le prestazioni con le rispettive tariffe richieste dall'ASL alla Struttura																									
			saranno le seguenti :																									
			<table><tr><th>Branca</th><th>Catalogo Reg.</th><th>Descrizione</th><th>Tariffa Richies. per prestazione</th></tr><tr><td>02</td><td>88.72.2</td><td>Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo</td><td>€. 110.00</td></tr><tr><td>02</td><td>8941N.1</td><td>Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro</td><td>€. 100,00</td></tr><tr><td>02</td><td>89.52</td><td>Elettrocardiogramma</td><td>€. 25,00</td></tr><tr><td>02</td><td>897.67</td><td>Prima visita cardiologica con ECG</td><td>€. 80,00</td></tr><tr><td>02</td><td>8901.80</td><td>Visita cardiologica di controllo con ECG</td><td>€. 65,00</td></tr></table>	Branca	Catalogo Reg.	Descrizione	Tariffa Richies. per prestazione	02	88.72.2	Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo	€. 110.00	02	8941N.1	Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro	€. 100,00	02	89.52	Elettrocardiogramma	€. 25,00	02	897.67	Prima visita cardiologica con ECG	€. 80,00	02	8901.80	Visita cardiologica di controllo con ECG	€. 65,00	
Branca	Catalogo Reg.	Descrizione	Tariffa Richies. per prestazione																									
02	88.72.2	Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo	€. 110.00																									
02	8941N.1	Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro	€. 100,00																									
02	89.52	Elettrocardiogramma	€. 25,00																									
02	897.67	Prima visita cardiologica con ECG	€. 80,00																									
02	8901.80	Visita cardiologica di controllo con ECG	€. 65,00																									
			ART. 3- La Struttura si impegna a dare priorità alle prenotazioni dei pazienti residenti																									
			nell'ambito territoriale dell'ASL VCO. La Struttura effettuerà le prenotazioni delle																									
			prestazioni oggetto della presente convenzione utilizzando propria modalità informatica e																									
			compilerà contestualmente anche il modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo																									
			che restituirà mensilmente all'ASL VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui all'art. 5.																									
			ART. 4 La Struttura si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite																									
			presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo																									
			modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.																									
			2																									

	ART. 5 La Struttura si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di	
	effettuazione delle prestazioni:	
	- <u>il modulo di cui all'allegato 1</u> – elenco pazienti e prestazioni eseguite da ogni singolo	
	dirigente facente parte dell'equipe, debitamente vistato dal delegato della Struttura. Nel	
	rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679,	
	nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al paziente (es: C.F. o numero fattura di	
	riferimento);	
	- <u>registro presenze di cui all'allegato 2</u> (vistata dal delegato della Struttura) contenente i	
	seguenti dati: ragione sociale della struttura, oggetto e durata della convenzione, nr. totali ore	
	mensili previste dalla convenzione, anno, mese di riferimento, data del giorno di svolgimento	
	della prestazione, nome e cognome del dirigente dell'equipe, le ore svolte in quel giorno e	
	firma.	
	ART. 6 L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà	
	mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dalla Struttura per le attività oggetto	
	del presente accordo. La Struttura si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di	
	ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti	
	dell'equipe le quote di spettanza ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento dell'attività	
	libero professionale avente per oggetto “Attività libero professionale richiesta a pagamento	
	da terzi” nel primo mese successivo utile.	
	In caso di mancato pagamento delle fatture entro i termini previsti, l'ASL VCO invierà la	
	diffida ad adempiere; decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, si procederà	
	alla risoluzione della convenzione, riservandosi la facoltà di addebitare gli interessi di mora e	
	l'eventuale risarcimento del danno.	
	ART. 7 L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono	
	l'attività di cui al presente accordo. La Struttura ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da	
	3	

	tutte le altre responsabilità, in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo	
	funzionamento di attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico	
	della Struttura stessa.	
	ART. 8 - Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, la ProMater Srl	
	dichiara:	
	- di non aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in	
	vigore della L. n. 190/2012, a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di	
	servizio, poteri autoritativi o negoziali presso l'Azienda sanitaria stessa, nel triennio	
	successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.;	
	- di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali	
	prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o	
	conferiti di trattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.	
	ART. 9 Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del	
	trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale	
	sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del	
	citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di	
	protezione dei dati personali” e di conformare le proprie attività di trattamento ai	
	provvedimenti dell'Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell'EDPB.	
	Le Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente	
	atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art.	
	2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali	
	ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.	
	Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che	
	agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati	
	personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per	
	4	

	attività funzionali alla stipula ed alla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli	
	adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.	
	Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti interessati	
	dell'ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per la	
	Struttura sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale "Incaricato	
	esterno", adottata dal legale rappresentante della Struttura Ospitante ove il Dirigente presta	
	la propria attività o da un suo delegato.	
	ART. 10 La presente convenzione avrà validità dal <u>01/01/2026</u> al <u>31/12/2026</u> , con	
	possibilità di rinnovo previo accordo sottoscritto tra le parti approvato con deliberazione	
	dell'ASL VCO.	
	Le parti possono recedere dal presente accordo contrattuale mediante comunicazione PEC da	
	trasmettere con un preavviso di almeno 30 giorni. È prevista altresì la risoluzione immediata	
	dell'accordo convenzionale qualora sopraggiungano disposizioni di legge statali o regionali	
	ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili. Nel caso di comunicazione di	
	recesso da parte dell'ASL VCO, la ProMater SRL è tenuta a pagare tutti gli esami già	
	eseguiti.	
	<u>Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali rapporti</u>	
	<u>intercorsi saranno a norma del presente accordo.</u>	
	ART. 11 Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le parti	
	convengono che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o	
	all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Verbania.	
	ART. 12 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi	
	degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione	
	saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dalla ProMater	
	Srl -autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Verbania prot. n. 2689 del 09/02/2021	
	5	

PROMATER SRL

ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE
(non scrivere nome e cognome del paziente)

STRUTTURA _____ **Dr** _____

GIORNO _____ **ORA** _____

Rif. Fattura n. _____ **del** _____ **Cod.Fisc. Pz** _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo	€ 110,00
	Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro	€. 110,00
	Elettrocardiogramma	€. 25,00
	Prima visita cardiologica con ECG	€. 80,00
	Visita cardiologia di controllo con ECG	€. 65,00

GIORNO _____ **ORA** _____

Rif. Fattura n. _____ **del** _____ **Cod.Fisc. Pz** _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo	€ 110,00
	Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro	€. 110,00
	Elettrocardiogramma	€. 25,00
	Prima visita cardiologica con ECG	€. 80,00
	Visita cardiologia di controllo con ECG	€. 65,00

Riepilogo prestazioni

Branca	Catalogo Regionale	PRESTAZIONE (descrizione)	N. Prestazioni al mese	Tariffa Richiesta per prestazione	TOTALE
02	88.72.2	Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo		€. 110,00	
02	8941N.1	Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro		€. 110,00	
02	89.52	Elettrocardiogramma		€. 25,00	
02	897.67	Prima visita cardiologica con ECG		€. 80,00	
02	8901.80	Visita cardiologia di controllo con ECG		€. 65,00	

FIRMA RESPONSABILE DELEGATO STRUTTURA _____

Data _____

Da trasmettere a protocollo@pec.aslvco.it indicando nell'oggetto:

Accordo contrattuale: CARDIOLOGIA

ALLEGATO 2

REGISTRO PRESENZE

RAGIONE SOCIALE DITTA

AMBULATORIO MEDICO POLISPECIALISTICO PROMATER SRL

OGGETTO DELLA CONVENZIONE:

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E L'AMBULATORIO MEDICO
POLISPECIALISTICO PROMATER SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE DI CARDIOLOGIA – RINNOVO 2026**

DURATA CONVENZIONE DAL 01/02/2026 AL 31/12/2026.

NR. 20 ORE TOTALI MENSILI PREVISTE DALLA CONVENZIONE

ANNO MESE

[illegible]**RESPONSABILE DELEGATO DELLA STRUTTURA**

DATA.....

FIRMA.....